

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 - Riferimenti normativi e oggetto

ART. 3 - Finalità

ART. 4 - Individuazione degli impianti

ART. 5 - Classificazione delle attività sportive

ART. 6 – Competenze Consiglio Comunale

ART. 7 – Competenze della Giunta Comunale

ART. 8 - Competenze del Responsabile del Settore

ART. 9 - Forme di gestione

ART. 10 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale

ART. 11 - Affidamento in gestione di impianti sportivi ad uso scolastico

ART. 12 - Affidamento in gestione di impianti sportivi minori

ART. 13 - Responsabile del procedimento

ART. 14 - Criteri di assegnazione

ART. 15 - Norme generali sulla vigilanza

ART. 16 - Accesso agli impianti

ART. 17 - Sospensione delle concessioni

ART. 18 - Funzionamento degli impianti

ART. 19 - Obblighi del gestore

ART. 20 - Orari e tariffe

ART. 21 - Regole per l'uso degli impianti

ART. 22 - Responsabilità dei gestori

ART. 23 - Revoca assegnazione impianti

ART. 24 - Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive

ART. 25- Esercizio attività bar –ristoro ed altre attività commerciali

ART. 26 - Pubblicità

ART. 27 - Durata della concessione e rinnovo

ART. 28 - Controlli e sanzioni

ART. 29 - Elenco inventario restituzione dell'impianto e rendiconto

ART. 30 - Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune

ART. 31 - Revoca accesso agli impianti

ART. 32 - Modalità di utilizzo temporaneo impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive

ART. 33 - Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive

ART. 34 –Spese d'atto

ART. 35 - Controversie

ART. 36 - Rinvii

ART. 37 - Entrata in vigore

ART. 38 - Norme transitorie

APPROVATO CON DELBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

ART. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo o gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo temporaneo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per cauzione la garanzia che il gestore dell'impianto deve prestare all'amministrazione a garanzia dieventuali danni agli impianti da questi arrecati;
- contributo, l'eventuale contributo che l'amministrazione può concedere per la promozione dell'attività sportiva;
- assicurazione che il gestore deve prestare per R.C. verso terzi

ART. 2

Riferimenti normativi e oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo temporaneo e della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

ART. 3

Finalità

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti adesso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via referenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità territorialità, progettualità ed economicità.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. A) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

ART. 4 **Individuazione degli impianti**

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuati in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica e/o organizzativa, richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati:

impianti di rilevanza comunale:

- 1) Impianto Sportivo Comunale "MARCELLO MASTRANTONI" sito in Fabrica di Roma, via del Campo Sportivo snc, costituito da campo di gioco principale, annessi servizi e aree esterne;
- 2) Impianto Sportivo Comunale "PALASPORT LUCIANO ANSELMINI" sito in Fabrica di Roma, via XXV Aprile, costituito da campo di gioco principale, annessi servizi, campo di calcetto scoperto e aree esterne;
- 3) Campi da Tennis, sito in Fabrica di Roma, via XXV Aprile, costituito da due campi in terra rossa, di cui uno coperto e uno scoperto, annessi servizi e aree esterne.

Altri Impianti:

- 1) Bocciodromo e annessi servizi, sito in Fabrica di Roma, via XXV Aprile.

Impianti scolastici:

- 1) Palestra Comunale

ART. 5 **Classificazione delle attività sportive**

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità sopra indicate, sono considerate:

- Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole.
- Attività sportiva di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dalle Federazioni Sportive nazionali.

ART. 6 **Competenze del consiglio comunale**

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione.

ART. 7

Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione;
- all'eventuale determinazione delle tariffe.

ART. 8

Competenze del Responsabile del servizio

Spetta al Responsabile del settore competente per gli impianti sportivi:

- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica e per le attività di base, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale.
- il controllo manutentivo degli impianti affidati in concessione, d'intesa con il responsabile del Settore Tecnico.

ART. 9

Forme di gestione

Le strutture di cui al precedente articolo 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale a società e associazioni operanti nel campo sportivo e ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive, aventi sede nel Comune di Fabrica di Roma, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento. Per ogni impianto concesso in gestione sarà predisposta una convenzione contenente gli elementi essenziali che disciplinano i rapporti fra Amministrazione Comunale e l'affidatario.

ART. 10

Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate dall'art. 9, è riservato, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, ai soggetti che operano nel settore sportivo o perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da gestori.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel Comune di Fabrica di Roma, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezioni come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente.

La scelta dell'affidatario, tra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di selezione di evidenza pubblica così regolata:

- la Giunta Comunale esprime con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti dal Bando di selezione predisposto successivamente dal responsabile del Servizio. La deliberazione e l'avviso Pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
- Il Bando indica i dati indicativi dell'impianto da concedere in gestione, coloro che possono partecipare e i relativi requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente da cui si deve desumere l'esperienza maturata nella gestione degli impianti o utilizzazione per almeno una stagione degli impianti sportivi simili con riferimento all'attività svolta nei confronti della popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.
- La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura selettiva di evidenza pubblica tenendo comunque conto le priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 14.
- La durata massima dell'affidamento in gestione viene stabilita secondo i criteri stabiliti di cui al successivo art. 27 e non può, in ogni caso superare i 7 (sette) anni.
- Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale, saranno contenute nella convenzione.
- Per quanto riguarda le utenze queste possono essere assunte a carico del Comune o sottoposte a contributo forfettario, con deliberazione della Giunta Comunale, qualora si tratti di impianto ad uso promiscuo con le attività scolastiche, oppure ad uso di altre attività di particolare rilievo sociale e giovanile di interesse comunale, oppure nei casi in cui il concessionario esegua a suo carico interventi di mantenimento o sviluppo, di particolare rilevanza economica.
- Il concessionario dovrà provvedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Fabrica di Roma, che lo richiedono per lo svolgimento dell'attività didattica ed alle Associazioni del territorio e non, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
- Il concessionario sarà tenuto altresì a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte degli utenti.

Al gestore spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti nell'area in gestione da parte di assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati ad attività organizzate dal Comune con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune concede la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione.
- d) eventuali contributi che il Comune può ritenere di concedere per i consumi di acqua ed i lavori di manutenzione ai campi da gioco ed al verde ad essi circostante, nonché per la promozione dell'attività sportiva. I contributi concessi, determinati dalla Giunta comunale, dovranno essere annualmente rendicontati dai concessionari.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi determinate dal gestore, sulla base del piano gestionale devono essere approvate dalla Giunta Comunale. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

ART. 11

Affidamento in gestione di impianti sportivi ad uso scolastico

Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al precedente art. 10.

ART. 12

Affidamento in gestione di impianti sportivi minori

La concessione in gestione degli impianti sportivi minori è effettuata attraverso apposita procedura negoziata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nel Comune. Dovrà in ogni caso essere valutata:

- esperienza nella gestione della struttura interessata;
- il rapporto delle attività svolte con il territorio comunale;
- esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
- la compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;

La valutazione dovrà comunque avvenire in ottemperanza ai criteri stabiliti al successivo art.14.

ART.13

Responsabile del procedimento

Alla programmazione, controllo ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, per lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il Servizio competente.

L'uso temporaneo degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato anch'esso dal predetto competente Servizio sulla base delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

ART. 14

Criteri di assegnazione

Negli affidamenti di cui agli art. 10, 11 e 12 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore dell'attività sportiva in generale e giovanile in particolare;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi o nell'utilizzazione di impianti per attività sportive in modo continuativo per almeno una stagione sportiva;
- presenza nel territorio comunale;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- valutazione del progetto tecnico – economico di gestione dell'impianto;

ART. 15

Norme generali sulla vigilanza

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che ivi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

La società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

ART. 16

Accesso agli impianti

L'accesso agli impianti in gestione è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Fabrica di Roma. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Fabrica di Roma, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito dal successivo art. 24.

E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere spazi sportivi disponibili, destinati a proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinata.

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito dall'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 17

Sospensione delle Concessioni

L'Amministrazione Comunale può sospendere la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per la sospensione nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

ART. 18

Funzionamento degli impianti

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

ART. 19

Obblighi del gestore

Il gestore si obbliga:

- a) ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- b) ad usare la massima cura e diligenza nell'uso del complesso sportivo in modo da garantire che i relativi impianti non vengano danneggiati o manomessi;
- c) ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con l'impianto, ivi compreso il piano di classificazione acustica del territorio;
- d) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle aree a verde esistenti, al servizio di custodia delle aree recintate e degli immobili, nonché alla custodia delle attrezzature;
- e) ad osservare quanto disciplinato dalle convenzioni riguardo alle spese per i consumi di rete (acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc.);
- f) pagamento di un canone annuo a favore del Comune che sarà stabilito tenendo conto dell'attività di promozione dello sport.
- g) ad assicurare la disponibilità dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive alle società che ne facciano richiesta.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che apportano una maggiore dotazione dei servizi e strutture per la pratica sportiva realizzati a cura e spese del gestore, o per qualsiasi altro intervento di implementazione delle strutture del complesso, il gestore non può vantare alcun diritto e rimborso spesa a qualsiasi titolo, esonerando inoltre il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti. Le nuove strutture od opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice civile.

Il Comune può a suo insindacabile giudizio, riconoscere al concessionario un corrispettivo correlato agli interventi effettuati oltre IVA nella misura di legge.

La procedura per la concessione del corrispettivo per la realizzazione da parte del gestore di interventi di manutenzione straordinaria o di implementazione dei servizi e delle strutture, viene disciplinata dalla convenzione.

ART. 20

Orari e tariffe

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi, approvate dall'Amministrazione Comunale, articolata con agevolazioni per le società sportive o di volontariato locale, da corrispondere direttamente al gestore.

ART.21

Regole per l'uso degli impianti

L'Assessore/Consigliere con delega allo sport, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, fornisce specifiche disposizioni per l'uso dei singoli impianti sportivi da inserire nelle rispettive convenzioni, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici e dei consumi di acqua;
- criteri di utilizzazione di impianti e di attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario.

ART. 22
Responsabilità dei gestori

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi od altro. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti ed attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi.

In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del gestore.

Il gestore assume, rilevando indenne il Comune, da ogni responsabilità civile e penale che può derivare da persone o cose a causa o in dipendenza della gestione d'uso.

Il gestore si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea alle strutture dell'impianto, senza l'autorizzazione del Comune, il quale in ogni caso, potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 23
Revoca assegnazione impianti

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive o all'utilizzo temporaneo secondo le procedure di cui al presente regolamento, viene disposta dall'Amministrazione comunale in casi di accertata irregolarità nella gestione, o qualora venga disatteso gli interessi dell'Amministrazione Comunale indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, o per violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali.

L'Amministrazione comunale può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti tesserati risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti alle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte del concessionario, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.) alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.

Il Comune di riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto od in parte la convenzione per pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre l'utilizzo dell'impianto, per il periodo ritenuto necessario.

Qualora il gestore intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di tremesi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o invio tramite posta certificata.

ART. 24
Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive

Gli impianti sportivi in gestione o parti di essi possono essere concessi dal Comune per iniziative sportive ed extra-sportive occasionali a società, gruppi sportivi o associazioni, anche non aventi sede nel Comune di Fabrica di Roma, alle seguenti condizioni:

- ottenimento dell'autorizzazione del Comune per l'utilizzo con istanza presentata almeno 15 giorni prima, nel rispetto del piano di classificazione acustica del territorio;

- pagamento delle tariffe d'uso o rimborso delle spese dei consumi, a favore del gestore;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto e con la programmazione del gestore;
- versamento al Comune di un deposito cauzionale, se ritenuto necessario, in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto, da restituirsi al termine della manifestazione previa verifica di eventuali danni arrecati.

Quanto disposto al precedente comma non si applica per le attività organizzata direttamente dal gestore dell'impianto, ad eccezione del rilascio di autorizzazione da parte del Comune per attività extra-sportive e nel rispetto del piano classificazione acustica del territorio.

Tutti gli utilizzi per attività sportive ed extra-sportive da parte di terzi non contemplati nel precedente comma, possono essere autorizzati e concessi solo dal Comune, previo accordi anche onerosi e su richiesta presentata da:

- le stesse società locali gestori di impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto, da parte di terzi;
- terzi direttamente a questa Amministrazione.

Anche nel caso di cui al comma precedente dovrà essere applicato quanto previsto dal 1° comma.

Le associazioni ed organismi del territorio che organizzano senza scopo di lucro, manifestazioni occasionali extra-sportive nell'area degli impianti sportivi, ad esclusione dei campi da gioco, possono essere esonerate dal pagamento della tariffa di utilizzo dell'impianto stesso, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, e potrà essere posto a loro carico il rimborso spese per i consumi.

Per le attività extra- sportive da parte di terzi, vengono riconosciute le priorità di cui all'art. 30.

ART. 25

Esercizio attività bar –ristoro ed altre attività commerciali

Il gestore è autorizzato allo svolgimento del servizio di bar-ristoro. Il servizio di bar-ristoro potrà essere gestito direttamente o affidato a terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla-osta.

L'autorizzazione è vincolata unicamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai frequentatori degli impianti e l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa nazionale, regionale e regolamentare, fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio, qualora ne ricorrano le condizioni.

Il gestore può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale ed a suo insindacabile giudizio a svolgere attività di tipo commerciale connesse agli impianti sportivi e ricreativi, qualora ne ricorrano le condizioni, in base alle normative vigenti in materia ed urbanistiche. Tali attività, se autorizzate, possono essere gestite direttamente o affidate a terzi.

ART.26

Pubblicità

Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della legislazione vigente.

Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti graveranno sul gestore.

L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività.

ART. 27

Durata della concessione e rinnovo

La durata della concessione può avere durata fino a un massimo di anni 7 (sette). Alla scadenza, la concessione non potrà essere rinnovata tacitamente.

ART. 28

Controlli e sanzioni

Il personale del Comune avrà libero accesso all'impianto per le verifiche ed i controlli sulla gestione (attività, modalità di conduzione, ecc.) sulla conduzione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di migioria in corso d'opera.

A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro sia nocumento all' efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito, potrà essere applicata la sanzione della revoca della concessione, restando impregiudicata la facoltà di richiesta del danno.

ART. 29

Elenco inventario restituzione dell'impianto e rendiconto

Il gestore si impegna a sottoscrivere un elenco inventario che, unitamente allo stato di consistenza degli impianti, verrà formato in contraddittorio fra le parti, prima della consegna degli impianti stessi.

Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti di cui in precedenza, non potranno essere asportati ne sostituiti ne modificati senza il preventivo benestare del Comune. Il gestore si obbliga a sostituire quelle attrezzature resesi inefficienti o pericolose per l'utenza.

Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione.

Il gestore si impegna altresì a presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione della società.

ART. 30

Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune

L'uso temporaneo per attività e manifestazioni sportive, degli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui il Comune abbia comunque acquisito la disponibilità, gestiti direttamente dal Comune, è aperto a tutti coloro che praticano una delle discipline sportive per le quali l'impianto è stato costruito e che intendono usufruire dell'impianto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L'uso è subordinato al pagamento di una tariffa oraria che sarà stabilita con atto della Giunta Comunale.

Possono chiedere l'uso temporaneo degli impianti i seguenti soggetti:

- a) società sportive regolarmente costituite o loro strutture associative e che siano affiliate alle rispettive federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI disputanti regolari campionati;
- b) enti ed associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che hanno sede e che operano sul territorio comunale;
- c) soggetti pubblici e privati

Nel caso in cui le richieste di uso temporaneo per attività o per manifestazioni superino la possibilità di ricezione degli impianti, a parità di condizioni, è data la precedenza agli Enti, alle società ed alle associazioni che da più anni senza soluzione di continuità praticano la disciplina alla quale l'impianto è destinato e che operano sul territorio comunale indirizzando prevalentemente la loro attività verso obiettivi di formazione e socializzazione.

L'uso temporaneo per attività e per manifestazioni è concesso con autorizzazione del responsabile del servizio.

L'uso degli impianti per manifestazioni non sportive viene concesso con deliberazione della Giunta Comunale che, qualora la manifestazione sia senza scopo di lucro, potrà prevedere anche la possibilità di uso gratuito in considerazione al tipo di manifestazione.

Il Comune stipula convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione di impianti sportivi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.

ART. 31

Revoca accesso agli impianti

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal servizio competente del Comune per:

- violazione degli accordi sottoscritti;
- ripetute violazioni delle regole del presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

L'Amministrazione comunale può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti facenti parte delle società sportive che utilizzano temporaneamente l'impianto, risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti alle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte della società sportiva, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.), alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.

ART. 32

Modalità di utilizzo temporaneo impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive

La richiesta d'uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune deve essere presentata all'Amministrazione Comunale.

Nella domanda si dovrà chiaramente specificare ed esplicitamente dichiarare di accettare:

- a) di conoscere le norme del presente regolamento;
- b) di utilizzare l'impianto solo per l'uso autorizzato;
- c) di accettare che il pagamento della tariffa è dovuto anche nel caso di mancato utilizzo dell'impianto;
- d) di indicare, nella richiesta di utilizzo dell'impianto, il responsabile per l'attività per cui l'impianto viene concesso.

Le società sportive che utilizzano temporaneamente gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune assumono:

- 1) di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale da praticanti l'attività sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni;
- 2) devono rilevare indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa da chiunque avanzata e per qualsiasi motivo;
- 3) si obbligano a risarcire i danni, morali e materiali, che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso dell'impianto;
- 4) devono assumere, rilevando indenne l'Amministrazione Comunale, ogni responsabilità civile e penale che può derivare a persone, o cose a causa o in dipendenza della gestione o uso del complesso sportivo;

5) devono assumere altresì responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi premessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33

Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per attività non sportive

Per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive è data la priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc. che perseguano scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.

Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data la priorità ad Enti, Associazioni, Organizzazioni, società od altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali manifestazioni per auto-finanziarsi.

In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio comunale.

Le domande devono essere presentate al Comune almeno quindici giorni anteriori alla data di svolgimento della manifestazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.

ART. 34

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione conseguenti alla stipula della convenzione saranno a carico del gestore.

ART. 35

Controversie

Tutte le controversie fra il Comune ed il gestore che non abbiano potuto essere definite in via amministrativa sono definite dal foro di Viterbo.

ART. 36

RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267 del 18.08.2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla vigente normativa in materia di concessione e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L.n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 38

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti alla gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite fino a naturale scadenza.

E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni del presente regolamento.